

STATUTO

AMICI DI NICO S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATINO LE VIA CAMPANIA, 6

Numero REA: LE - 278538

Codice fiscale: 90028640754

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-09-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO ^B.....
AL N. 28281.....
DELLA RACCOLTA

===== STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA =====
===== IMPRESA SOCIALE =====
===== Articolo 1 =====
===== Denominazione =====
1. La società è denominata "AMICI DI NICO S.R.L. IMPRESA SO-
CIALE".
===== Articolo 2 =====
===== Oggetto =====
2.1 La società esercita in via stabile e principale un'attivi-
tà di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro
e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e
favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli
utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
In particolare la società intende erogare servizi assisten-
ziali, socio-assistenziali e sanitari.
2.2 La società per il perseguimento delle suddette finalità
opera, a livello nazionale e internazionale, nei settori di
cui all'articolo 2 del d. lgs. 112/2017, lettera a) b), c),
d), e), g), h), i), k), l), m), p), q), r), t), u), ed ha
per oggetto: La realizzazione, organizzazione e gestione di
Centri socio-educativi e riabilitativi, sanitari, so-
cio-sanitari, strutture socio assistenziali e polifunzionali;
L'erogazione dei servizi previsti dalla normativa nazionale
e regionale di tipo socio-sanitario, sanitario, e so-
cio-assistenziale, ivi compresi i servizi di assistenza domi-
ciliare (SAD) ed assistenza domiciliare integrata (ADI), as-
sistenza domiciliare integrata respiratoria (ADIR), telemonito-
raggio, teleconsulto e telemedicina; le medesime prestazio-
ni potranno essere svolte sia in forma diretta con proprio
personale, sia in forma indiretta come attività di consulen-
za specialistica per conto di enti pubblici e privati compres-
sa l'attività di teleassistenza;
L'organizzazione e la gestione di centri ed ambulatori,
nonché l'erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari per
prestazioni riabilitative polifunzionali (diagnostico funzio-
nali, diagnostiche neuropsichiatriche e neuropsicologiche,
fisiokinesiterapiche, ortopediche, fisiatriche ed altre atti-
vità clinico-medico-specialistiche).
L'erogazione del servizio di recupero, riabilitazione funziona-
le e terapie fisiche nonché tutti i servizi ed attività zien-
tranti nell'ambito sanitario;
La predisposizione, l'organizzazione e la gestione di beni e
servizi per la gestione di strutture sanitarie, diagnosti-
che, mediche cliniche, chirurgiche, paramediche o terapeuti-
che;
La realizzazione, la gestione e l'organizzazione anche me-
diante affitto di aziende, di centri sanitari in genere, di
case di cura, con o senza ricovero, di residenze sanitarie o
centri diurni per disabili e/o anziani, pensionati, centri

Handwritten signature: *Anna Maria Per*
Handwritten text: *Assenza Perone (Assenza)*



socio-educativi e socio sanitari in genere, cliniche, ambulatori e gabinetti specialistici o polispecialistici e di ogni altra attività connessa con la diagnosi, cura ed assistenza medica e/o chirurgica di qualsiasi genere, compresi la fornitura di prodotti farmaceutici e attrezzatura e quant'altro necessario per l'assistenza /o la cura dei pazienti; =====

La realizzazione, la gestione e l'organizzazione di comunità alloggio, case famiglia, alberghi residenze protette, residenze sociali, strutture e/o centri e servizi destinati in genere alle fasce sociali definite deboli e/o emarginate, compreso il servizio finalizzato a prevenire, segnalare e affrontare casi di maltrattamento e/o abusi su minori, strutture ed attività atte ad assistere ai cittadini in generale alla fascia sociale debole in particolare ai seguenti servizi, segretariato generale, servizio sociale professionale, tutoraggio educativo educazione territoriale attraverso anche laboratori ludici, centri sportivi ed assistenza domiciliare rivolta alle famiglie, case albergo per anziani, case o gruppo appartamenti per famiglie con disabili e in difficoltà (co-housing, trust.) =====

L'erogazione di prestazioni di assistenza medica generica e/o specialistica riabilitativa, infermieristica prestata agli anziani e/o disabili fisici e/o psichici e/o sensoriali in forma di ricovero ordinario, di Day Hospital o nella forma residenziale, semi-residenziale e domiciliare e/o in altre forme previste da norme e regolamenti vigenti; =====

L'erogazione di prestazioni di assistenza scolastica a soggetti portatori di handicap di qualsiasi natura, causa ed età volta ad assicurare ai disabili il diritto allo studio attraverso l'assistenza tutoriale ed attività mirate a facilitare la comunicazione, l'apprendimento materiale e l'integrazione scolastica. =====

I suddetti servizi saranno rivolti a: =====

* Minori disabili e minori a rischio devianza ed emarginazione, nonché con problematiche sociali e socio-culturali e famiglie ed altri attori sociali che ruotano intorno al minore (per interventi sanitari, socio-assistenziali ed educativi, integrativi o sostitutivi della famiglia e per l'integrazione scolastica per disabili, per interventi sanitari, socio-assistenziali o socio sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero del livello di autonomia della persona e al sostegno della famiglia; =====

* Persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza presso il nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale; =====

* Adulti e anziani con problematiche sanitarie e sociali per i quali la permanenza presso il nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il

progetto individuale; =====

* Persone, disabili o non, che siano interessate ad accedere ai servizi erogati dalla società a scopi formativi, di tirocinio e/o di volontariato. =====

La società potrà altresì: =====

* realizzare e gestire centri polivalenti per minori, disabili e non, adulti, socio-sanitari, gestire ambulatori medici, specialistici, di day hospital e day surgery. =====

* Promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, nonché corsi di formazione continua in ambito sanitario o socio-sanitario anche in collegamento con privati e con enti pubblici durante l'avvicinamento dei relativi servizi sanitari, in Italia e all'estero per incentivare la competenza tecnica dei propri operatori e/o anche di terzi, nonché concorrere alla formazione anche con il contributo dell'Unione europea; detti corsi potranno essere altresì corsi liberi, non soggetti a particolari assicurazioni; =====

* Promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi in psicoterapia ai sensi della L. 56 del 18 febbraio 1989, corsi di approfondimento e aggiornamento in materia psicologica e corsi di specializzazione in neuropsicologia, nonché in altre discipline sanitarie e non effettanti all'oggetto sociale; =====

* Svolgere e gestire attività editoriale in genere; =====

* Svolgere e gestire in proprio o in partenariato attività di indagine epidemiologiche statistiche sul disturbo del neurosviluppo e disabilità psico-fisiche sensoriali; nonché realizzare e gestire laboratori e centri di ricerca per la sperimentazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in proprio o in partenariato con organismi pubblici e/o privati, nazionali e internazionali; =====

* Erogare servizi reali nel campo amministrativo compresi quelli di segreteria, di organizzazione, di interpretariato relativi a problematiche della ricerca e dello sviluppo ad imprese pubbliche e private; =====

* Erogare servizi di selezione, orientamento, addestramento, arruolamento, formazione ed aggiornamento professionale di personale, per conto proprio, di enti, imprese pubbliche o private anche attraverso l'utilizzazione di sistemi multimediali; =====

* Predisporre ed organizzare beni e servizi per la gestione di laboratori di analisi chimico-cliniche di base e specializzati e con indirizzo radio immunologico, assorbimento atomico, scintigrafia, radiologia, di centri polispecialistici, di medicina del lavoro, di medicina legale, di tossicologia, di centri di ricerca e di centri antidiabetici; =====

* Organizzare e gestire palestre, impianti sportivi, servizi di bar e ristorazione. Centri estetici e di benessere, centri culturali ed altri tipi di strutture e servizi per lo

svolgimento di eventi culturali, formativi, scolastici e scientifici; =====

* Promuovere l'oggetto sociale attraverso campagne di sensibilizzazione anche con l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshops, concorsi, festival, esposizioni e fiere; =====

* Pubblicare atti congressuali, riviste e giornali a carattere scientifico; il tutto sia in Italia che all'estero nel rispetto della L. 23 novembre 1939 nr. 1815, fermo restando che le eventuali attività professionali saranno svolte dai singoli professionisti a ciò abilitati; =====

* Accedere ai finanziamenti previsti da leggi nazionali, statali e regionali; =====

* Promuovere, organizzare e gestire attività di formazione e di addestramento di metodologie e approcci socio-educativi, riabilitativi verso altri enti in Italia e all'estero; =====

* Promuovere un sistema di scambi implicato nelle attività agricole, floriculture e orticoltura e di allevamento (vendita di prodotti, di materiali, di collaborazioni con maestri d'opera) svolte anche in collaborazione con cooperative, industrie, aziende sociali e nascenti sociali; =====

* Promuovere ed organizzare attività tese al miglioramento della qualità della vita e dell'inserimento lavorativo e nella società della persona con disabilità intellettiva, fisica, motoria e non o con problematiche di tipo sociale e socio-culturale; =====

* Organizzare, promuovere e gestire attività in co-branding con aziende commerciali, manifatturiere o altre che lavorano e commercializzano prodotti nel mondo della moda, dell'accessoristica, della cultura volte a garantire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, disabili e non; =====

* Organizzare e gestire attività di distribuzione o commercializzazione di prodotti agroalimentari e tessili sia in Italia che all'estero; =====

* Organizzare e gestire attività di trasporto di disabili verso centri di riabilitazione e/o centri di soggiorno estivi e/o centri di assistenza o verso luoghi di inclusione lavorativa; attività di promozione e gestione di agriturismo e turismo sociali quali i soggiorni climatici per anziani e disabili, colonie estive per minori, ecc. in forma diretta, associata e/o consortile; =====

* Promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricettiva, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo, o di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale nella collettività in genere; =====

* Gestire, organizzare ed erogare servizi di mensa e/o ristorazione; =====

* Promuovere e sviluppare attività sportiva o dilettantistica che rivolte a tutti i soggetti abili e diversamente abili ed a tale scopo potrà organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport; gestire impianti propri e di terzi adibiti a palestre, campi, e strutture sportive di vario genere; organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare e concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi. =====

* La società potrà, inoltre, fornire assistenza integrata, tutoraggio, affiancamento, accompagnamento, supporto, formazione ed insegnamento di sostegno a soggetti disabili (anche per lezioni relative a singole materie impartite a scuola e in altri contesti). =====

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà acquistare, realizzare o gestire immobili destinati alla ricettività ed al soggiorno di interi gruppi familiari o singoli soggetti che ne facciano richiesta in ragione della relativa afferenza ai servizi svolti dalla società. =====

2.3 La società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'obiettivo sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società. =====

===== Articolo 3 =====

===== Sede =====

3. La società ha sede in Marino. =====

===== Articolo 4 =====

===== Durata =====

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030. =====

===== Articolo 5 =====

===== Capitale e altre risorse finanziarie =====

5.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (Euro CENTOMILA/00). Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. =====

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti. =====

5.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione

*Stefano M. M. per
Antonio V. M. per
Antonio V. M. per*

il diritto di recesso e norma dell'articolo 2473 c.c.
Nel caso di riduzione per perdite che lucidano sul capitale
sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito
presso la sede sociale della documentazione prevista dall'ar-
ticolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'as-
semblea.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o
senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo cre-
doso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vi-
genti, con particolare riferimento a quelle che regolano la
raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 La società, con decisione dei soci adottata mediante de-
liberazione assembleare, può emettere titoli di debito, an-
che sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizio-
ni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del
d.lgs. 112/2017.

La deliberazione di emissione, che deve risultare da verbale fa-
tato da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel regi-
stro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizio-
ni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 6

Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la so-
cietà, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.

6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di con-
trollo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con
la società, è quello dagli stessi comunicato alla società me-
desima.

Articolo 7

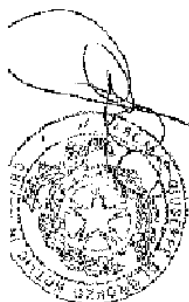
Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazio-
ni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è sog-
getto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di
non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17.

Al fini del presente articolo 7, nella dizione "trasferimen-
to" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella
più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla ven-
dita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta,
conferimento, cessione in pagamento e donazione. In tutti i
casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispetti-
vo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci ac-
quistano le partecipazioni versando all'offerente la soma-
ma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo,
dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

7.2 Il socio che intende trasferire la propria partecipazio-
ne dovrà dare comunicazione a tutti i soci residenti nel
registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ri-
cevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi,
fax o messaggio di posta elettronica certificata.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono o-



esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione. =====

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. =====

7.4 Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato. =====

7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. =====

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro. =====

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. =====

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. =====

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo o delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizioni e limitazioni di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. =====

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso. =====

7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione. =====

Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esso, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione. =====

Handwritten signature: Stefano Romano



Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

7.7 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

7.9 L'alienazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari, non è soggetta quanto disposto dal presente articolo.

7.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Articolo 8

Morte del socio

8. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 9

Recesso

9. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9 del d.lgs. 112/17. Al socio receduto è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 22.4.

Articolo 10

Amministratori

10.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 23.3, la società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministrazione può essere inoltre affidata a più amministratori, in numero compreso tra 2 e 3, con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina.

10.2 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2013 n. 35, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza: =====

a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità; =====

b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, e imprese; =====

c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto; =====

d. non essere coniuge, parente e affine dei componenti dell'organo di controllo e revisione. =====

10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci. =====

10.4 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c. c. =====

===== Articolo 11 =====

Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. =====

11.2 Gli amministratori sono rieleggibili. =====

11.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. =====

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. =====

===== Articolo 12 =====

Consiglio di amministrazione

12.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017. =====

12.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. =====

12.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministra-

Handwritten notes:
H. H. H. H. H.
L. L. L. L. L.
A. A. A. A. A.
A. A. A. A. A.



tore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

12.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 13

Adunanza del consiglio di amministrazione

13.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario ed opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominato, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ed in Svizzera.

13.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si regge regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

13.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richie-

da la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. =====

13.6 Delle deliberazioni della seduta si redigono un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

===== Articolo 14 =====

===== Poteri dell'organo amministrativo - Delegati =====

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci: =====

- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa; =====

- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi; =====

- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito; =====

- emissione di pagheré cambiali, accettazione di tratte passivo; =====

- costituzione di società, consorzi e enti collettivi ivi compresa le associazioni temporanee d'impresa; =====

- acquisto e cessioni di partecipazioni sociali =====

- costituzione di società. =====

14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei soci componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.. =====

14.3 Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. =====

===== Articolo 15 =====

===== Rappresentanza =====

15.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. =====

15.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. =====

15.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. =====

15.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. =====

15.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. =====

===== Articolo 16 =====

===== Compensi agli amministratori =====

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. =====

16.2 Nel rispetto di quanto previsto dall' art.3, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. =====

I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione della carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa. =====

16.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. =====

===== Articolo 17 =====

===== Organo di controllo interno e revisione legale dei conti =====

17.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.3, i soci nominano l'organo di controllo interno. =====

17.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. =====

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. =====

17.3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ad attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 17.4. I sindaci possono in qualsiasi momento

procedere ad atti di ispezione o di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. =====

17.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 17.6 la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge. =====

17.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2425bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. =====

17.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. =====

===== Articolo 18 =====

===== Decisioni dei soci =====

18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. =====

18.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese. =====

18.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. =====

18.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione o sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. =====

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza più avanti indicata. =====

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta. =====

18.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. =====

===== Articolo 19 =====

===== Assemblea =====

19.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto,

oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. =====

19.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. =====

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione. =====

19.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera. =====

19.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. =====

===== Articolo 20 =====

===== Svolgimento dell'assemblea =====

20.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. =====

20.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. =====

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. =====

20.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega. =====

20.4 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. =====

20.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. =====

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio. =====

===== Articolo 21 =====

===== Quorum =====

21.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. =====

21.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attri-

buiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2466 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci. =====

21.3 L'introduzione e la suppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. =====

21.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. =====

===== Articolo 22 =====

Bilancio e utili

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. =====

22.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c. =====

22.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 22.4, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 22.4. =====

22.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotta eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dall'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. =

22.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs.

112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società. =====

Articolo 23

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle atti-

vità

23.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società. =====

23.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impongono sui lavoratori tematiche. =====

23.3 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti dalla motu, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo. =====

Articolo 24

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

24. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017. =====

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

25.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge. =====

25.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. =====

25.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinando: il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. =====

25.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato e aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 22.4, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da alme-

no tre anni/ ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.

Articolo 26

Clausola compromissoria

26.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

26.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

26.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

26.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà virtualmente, secondo diritto.

26.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

26.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 27

Disposizioni applicabili

27. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Handwritten signatures:
Karl Stütt
Eduardo Rosina Crespo

Handwritten signature:
Antonio Legnani



[illegible]